

**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
DI PUBBLICA AFFISSIONE
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CIG 0570084033

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione:

- La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- L'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche effettuata nell'intero territorio comunale.

Il Comune concedente, contando n. 8277 abitanti al 31/12/2009, appartiene alla classe V.

ART. 2 REQUISITI

Requisiti di ordine generale

- a. Iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e dal D.M. 11/09/2000, n. 289, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/03/2005 (pubblicato nella G.U. n. 84 del 12/04/2005) che abbiano un capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) indicata all'art. 3-bis, del D.L. 25/03/2010 convertito in Legge 22/05/2010 n. 73;
- b. Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto;
- c. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- d. Non aver subito, dalla data di costituzione ad oggi, risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per mancati e/o incompleti versamenti;
- e. Essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito (RTI) i requisiti di ordine generale, pena l'esclusione, devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnica

Il Concessionario, alla data di pubblicazione del presente bando deve aver svolto i servizi oggetto della presente gara per un periodo di almeno 36 mesi continuativi negli ultimi 6 anni in almeno n. 3 Comuni di pari classe o superiore alla stazione appaltante ex artt. 2 e 43 del D.Lgs. 507/1993, precisando il nome del Comune, il numero degli abitanti, la durata del servizio e il tipo di servizio reso.

Il Concessionario deve, inoltre, essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001: 2008 specifica nell'accertamento e riscossione tributi locali e entrate patrimoniali, rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente europeo.

È fatto divieto di partecipare alla gara in più di un RTI, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora una società abbia partecipato alla gara in raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara della società medesima e di ognuno dei raggruppamenti ai quali la società partecipa.

In caso di RTI dovrà essere allegato l'atto di associazione.

ART. 3 RICHIAMO ALLE LEGGI

Il gestore del servizio è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge disciplinate dal Capo I (imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) e II (tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione dei servizi è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2011 fino al 31/12/2015. Alla scadenza indicata il contratto cesserà ogni suo effetto.

La concessione si riterrà decaduta di diritto qualora, nel corso della sua durata, fossero emanate norme di legge che abroghino l'oggetto della concessione.

Analogamente la concessione si terrà decaduta di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggono all'Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione dei servizi, parziale o totale, a favore di società private.

In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della decadenza anticipata della concessione.

ART. 5 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento.

Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi con le stesse modalità e tempi previsti in proposito dal presente capitolato.

Alla scadenza del contratto, il concessionario deve, entro 30 giorni:

- trasferire al Comune o su richiesta dell'Amministrazione comunale direttamente al soggetto subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza del presente affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che l'affidatario non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
- trasferire al Comune o su richiesta dell'Amministrazione comunale direttamente al soggetto subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando il subentrante stesso, ove il caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 6 TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune.

Nessun diritto o maggiorazione è dovuta al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse.

ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

I servizi sono affidati in gestione ad aggio con impegno, comunque da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo pari a:

- € 30.000,00 per la gestione del servizio relativo all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- € 15.000,00 per la gestione del servizio relativo all'accertamento e riscossione della tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di:

- imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria comunale in rate trimestrali posticipate entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre solare.

L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superano la rata stessa.

Gli eventuali ritardi nel versamento delle somme dovute dal Concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi di legge sulle somme non versate che potranno essere riscosse utilizzando il procedimento esecutivo.

Nel caso di entrata in vigore di norme legislative che comportino, a parità di tariffe, una variazione del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o dei diritti sulle pubbliche affissioni e/o della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche pari o superiore al 10% rispetto al gettito dell'anno d'imposta precedente, le parti rinegozieranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura del minimo garantito.

Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10% deliberate dal Comune nel corso della concessione, il minimo garantito al Comune dovrà essere raggugliato proporzionalmente al maggiore o minore ammontare della riscossione.

ART. 8 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario dei servizi è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a presentare una cauzione costituita a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti.

La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, nonché in caso di mancato adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivante dall'affidamento dei servizi in oggetto del presente capitolato.

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dell'affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione viene restituita o svincolata al termine dell'affidamento solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei servizi.

ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Ditta Concessionaria, con il presente capitolato, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto dal precedente art. 3, si obbliga:

- ad applicare il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministratore Comunale;
- a predisporre ed inviare annualmente ai singoli contribuenti anche in assenza di obbligo di legge un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità almeno 20 giorni prima della scadenza ordinaria;
- a predisporre ed inviare annualmente agli ambulanti assegnatari di posto fisso del mercato settimanale, anche in assenza di obblighi di legge, un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- a gestire i servizi con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari;

- a prendere in consegna dal Comune gli impianti pubblicitari e le attrezzature esistenti alla data della stipulazione del contratto;
- a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;
- a rimuovere a proprie spese eventuali impianti di affissione abusivi;
- a riconsegnare al Comune in piena efficienza e manutenzione, alla data di scadenza del contratto, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Comune stesso, giusti i prospetti di consistenza che verranno redatti all'inizio della concessione, a pagare gli eventuali danni per la cattiva manutenzione;
- a passare, alla scadenza della concessione medesima, nelle proprietà e disponibilità del Comune, gli impianti che verranno forniti dalla Ditta Concessionaria nel corso della concessione. Il passaggio deve intendersi a titolo gratuito nel caso di durata massima del contratto ed ove non fosse assicurato il periodo massimo di gestione, al concessionario saranno riconosciuti ratei di ammortamento non ancora maturati;
- ad assicurare, a mezzo del proprio personale, un censimento annuale e continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito territoriale del Comune e le occupazioni del suolo pubblico, notificando i relativi avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge;
- a provvedere all'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive, alla rilevazione delle occupazioni abusive provvedendo al recupero del tributo evaso con l'addebito delle spese sostenute nonché denunciare immediatamente agli Uffici Comunali competenti le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;
- ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale per le occupazioni anche a carattere temporaneo e sia al fine di provvedere ed emettere gli atti necessari per il recupero del tributo evaso avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto previsto dalla Normativa;
- a tenere aggiornata una mappa generale con le indicazioni di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- ad assumere gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale;
- a garantire la presenza di un proprio incaricato, in occasione del mercato settimanale e della fiera annuale, per la riscossione diretta della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Il Concessionario acquisirà le banche dati, impianti e quant'altro necessario per la gestione del servizio oggetto di concessione direttamente dal Comune con verbale di consegna.

Il Concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall'inizio della concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del Concessionario, orari di apertura al pubblico ecc...) nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamenti, delibere dell'Amministrazione Comunale o da diversa organizzazione del servizio.

Il Comune potrà autorizzare, a richiesta del Concessionario, l'installazione di impianti affissioni o pubblicità temporanei.

ART. 10 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell'ambito del territorio comunale o di altro comune distante non più di 10 chilometri dalla sede comunale, un ufficio di recapito di facile accesso e munito di apparecchio telefonico, di fax e di indirizzo e-mail che dovrà essere tenuto aperto al pubblico quotidianamente almeno tre ore nei giorni feriali, dedicato al servizio di sportello per il contribuente.

All'interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe dei servizi riguardanti la presente concessione.

ART. 11 CONTABILITA'

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al D.M. 26/04/94 ed ogni altra successiva modificazione o integrazione.

Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti ed obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Entro il termine coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (ad esempio imposta comunale sulla pubblicità temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del Concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riguardo alle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.

La gestione contabile dei servizi comporta in particolare che il Concessionario è tenuto ad attivare appositi conti correnti postali, a questi intestati e riferiti esclusivamente alla gestione del Comune di San Vittore Olona, per la riscossione:

- dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Il Concessionario dovrà depositare presso l'ufficio comunale i relativi registri e bollettari nella quantità presumibilmente necessaria per il periodo di un anno; essi saranno caricati in apposito registro e consegnati al Concessionario di volta in volta, a seconda delle necessità, dopo essere stati numerati, bollati e vidimati.

I bollettari ritirati dal Concessionario saranno scaricati dal deposito e caricati in conto al Concessionario stesso, nella seconda parte del registro, dove il ricevente firmerà per ricevuta.

Il Concessionario non potrà usare registri e bollettari che non siano stati preventivamente bollati, vidimati e presi in carico a norma del presente articolo.

Nessun incasso potrà essere fatto senza il rilascio della prescritta bolletta staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia regolarmente in uso.

Il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8, 19 e 50 del D.Lgs. n. 507/1993 con la relativa attestazione di pagamento. Nel caso in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il n. del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;
- la situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del Concessionario.

Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere conservata presso la singola gestione a disposizione del Comune e degli organi competenti al controllo, per la durata dell'affidamento e, al termine della stessa, dovrà essere consegnata entro 30 giorni al Comune, previa verifica a compilazione di un verbale di consegna.

ART. 12 SERVIZI GRATUITI, RIDUZIONE ED ESENZIONI

La Ditta Concessionaria si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito, a tutte le affissioni:

- dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune;
- dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

La stessa si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste del D.Lgs. n. 507/1993.

Il Concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

ART. 13 VIGILANZA

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Concessionario – legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura – dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni, fornendo dati e documenti inerenti l'andamento della gestione e consentendo il libero accesso all'Ufficio.

ART. 14 SERVIZIO DI AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti di cui al precedente articolo, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

ART. 15 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, semprechè connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

ART. 16 RICORSI

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

La legittimazione a stare in giudizio in relazione a controversie riguardanti la materia del presente capitolato (Imposta sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa per occupazione degli spazi e delle aree pubbliche) spetta al Concessionario.

ART. 17 RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI DI UFFICIO

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.

ART. 18 ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

- a) ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia del competente Ministero in attuazione del D.Lgs. 507/93;
- b) comunicare al Comune, per ciascun anno della durata della conduzione dei suddetti servizi l'esito della revisione annuale, effettuata a cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 9/03/2000 n. 89, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del già citato decreto n. 289/2000;

Competono inoltre al Concessionario le attribuzioni di cui agli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 507/93, nonché la comunicazione del funzionario responsabile alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono a totale carico del Concessionario le spese di cui al successivo articolo 25.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.

ART. 20 DIVIETO DI CONCESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato al Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

In ogni caso, l'eventuale subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 21 PENALI

Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 24, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare penali al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini per i trasferimenti di cui agli artt. 5 e 7 del presente capitolato, potrà essere applicata una penale fino a Euro 5.000,00;
- b) mancata attuazione della costante manutenzione e della sostituzione degli impianti ammalorati o pericolanti, potrà essere applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
- c) constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e/o di violazione degli obblighi di Legge o di Regolamento, potrà essere applicata una penale fino ad Euro 1.500,00.

Per l'applicazione della penale, l'amministrazione comunale, avuta la conoscenza del verificarsi di uno o più degli inadempimenti innanzi descritti, provvede, entro 5 giorni, tramite comunicazione via fax, alla contestazione, alla eventuale intimazione all'adempimento e all'acquisizione di informazioni in contraddittorio, da rendere al Comune entro 3 giorni.

L'Amministrazione comunale provvede con raccomandata con ricevuta di ritorno alla comminazione della penale.

Il Concessionario provvede al pagamento entro 5 giorni. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento nei termini, il Comune provvede a rivalersi sulla cauzione per un importo equivalente alle penali comminate e non pagate. Il Concessionario provvede al reintegro della cauzione secondo le modalità di cui all'art. 8.

ART. 22 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza del concessionario può essere richiesta, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000, dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale:

- a) per la cancellazione dall'Albo;
- b) per non avere iniziato il servizio in data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del relativo capitolato d'oneri;
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita dall'art. 8 del presente capitolato d'oneri per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) per il venir meno nel corso della durata della concessione anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- g) per sub-concessione o subappalto del servizio in violazione dell'art. 20 del presente capitolato.

ART. 23 EFFETTI DELLA DECADENZA

Il concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

Nel caso di decadenza, inoltre, il Responsabile del Servizio Finanziario diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio col Concessionario stesso.

La decadenza della gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.

ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente capitolato è competente il foro di Milano.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, s'intendono a carico del Concessionario.

Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono la norme del D.Lgs. 507/93 e dei regolamenti comunali, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.

Allegati al presente capitolato d'oneri:

Allegato 1 – Informazioni di carattere generale del servizio.

ALLEGATO 1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL SERVIZIO

Abitanti al 31/12/2009: 8277

Classi di appartenenza del Comune: V classe

Attuale modalità di gestione del servizio: in concessione

Dettaglio delle riscossioni degli anni 2007-2008 e 2009.

	2007	2008	2009
Publicità	42.346,78	44.696,19	45.873,67
Pubbliche affissioni	7.154,55	6.996,78	7.534,32
Tosap	54.410,34	41.280,59	29.227,06
Totale	103.911,67	92.973,56	82.635,05